

S.C Politiche del farmaco, Dispositivi Medici, Protesica e Integrativa Direttore Dott.ssa Barbara Rebesco Allegati n. 3

Genova, data del protocollo

Direzioni Sanitarie,
Direzioni Sociosanitarie,
Direttori dei Servizi farmaceutici,
Direttori delle S.C Malattie Infettive A.A.S.S.L.L.,
IRCCS, E.E.O.O. Galliera ed Evangelico

Direttore Diar Infettivologico

Ordine dei Medici Ordine dei Farmacisti

e p.c:

Gruppo di lavoro regionale Covid19

Dott.ssa Caltabellotta

Dott. Flego

Dott. Garra

Prof. Icardi

Dott. Predonzani

Dott.ssa Sticchi

Responsabili operativi delle farmacie

Ospedaliere

Oggetto: esclusione del medicinale Roactemra® (tocilizumab) dall'elenco dei medicinali di cui alla L.648/96.

In riferimento all'oggetto, con la presente si comunica la nuova indicazione terapeutica del medicinale ROACTEMRA (tocilizumab) autorizzata e rimborsata con la determina AIFA n.2/2023 (allegato 1), pubblicata sulla GU n.20 del 25/01/2023: "«RoActemra» è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica".

Per quanto sopra, con riferimento alla determina AIFA n. 20021/2023 (allegato 2), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale



n.54 del 04/03/2023, si comunica inoltre a SS.LL. l'esclusione del medicinale Roactemra® (tocilizumab) dall'elenco dei medicinali di cui alla L.648/96 per "il trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica.".

Considerato che l'indicazione terapeutica per cui il medicinale Tocilizumab è stato inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, ai sensi della determina AIFA n. 73543 del 16 giugno 2021, è sovrapponibile con l'indicazione terapeutica autorizzata per lo stesso medicinale con la suddetta determina AIFA n. 2 del 13 gennaio 2023, AIFA ha ritenuto, pertanto, di provvedere all'esclusione del medicinale Tocilizumab dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Si conferma inoltre che la prescrizione del medicinale Tocilizumab è soggetta a scheda di prescrizione cartacea AIFA (allegato 3) da compilarsi a cura di clinici nei centri ospedalieri individuati per la gestione del Covid-19 con delibera A.Li.Sa. n. 264 del 08/08/2022.

Pertanto gli Enti sono responsabili dei controlli di appropriatezza nonché della appropriata archiviazione della documentazione

Si raccomanda la massima diffusione delle informazioni fornite con la presente nota.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore

Dott.ssa Ban

p.c. Direttore Generale **Direttore Sanitario** Direttore Sociosanitario

Responsabile del procedimento: Dott.Luca Giovannini Telefono 010-5488251 Mail: luca.giovannini@alisa.liguria.it

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 gennaio 2023

Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Roactemra». (Determina n. 2/2023). (23A00318) (GU Serie Generale n.20 del 25-01-2023)

IL DIRIGENTE

del Settore HTA ed economia del farmaco

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la

correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che

dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal

Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e

dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il

funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n.

53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per

pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle

finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e

dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140

del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con

cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020

con cui e' stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di

dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega,

ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di

classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.

8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il

doping»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei ticket e a disposizioni in materia di

spesa farmaceutica;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.

726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per

l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano

veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di

modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal

Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.

158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del

Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189,

successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei

medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale

(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decretolegge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per

il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2021, con la quale la societa' Roche Registration GmbH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Roactemra» (tocilizumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 2-4 maggio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 10-12 e 17 ottobre 2022;

Vista la delibera n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di

amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da

parte del Servizio sanitario nazionale; Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ROACTEMRA (tocilizumab):

«RoActemra» e' indicato per il trattamento della malattia da

coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica

e' rimborsata come segue:

Confezioni:

endovenoso- flaconcino (vetro) 20 ml» 1 flaconcino

A.I.C. n. 038937052/E (in base 10);

Classe di rimborsabilita': H

```
Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 710.90;
   Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.173,26;
         «2.0
              mg/ml concentrato per soluzione per infusione-
 uso
 endovenoso- flaconcino (vetro) 4ml» 1 flaconcino
  A.I.C. n. 038937013/E (in base 10);
  Classe di rimborsabilita': H
   Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 142.18;
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa: euro 234.65;
        «20
              mg/ml concentrato
                                 per
                                        soluzione per infusione-
 uso
 endovenoso- flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino
  A.I.C. n. 038937037/E (in base 10);
  Classe di rimborsabilita': H
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 355,45;
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 586,63.
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
da
condizioni negoziali.
  Attribuzione del
                       requisito
                                    dell'innovazione
                                                      terapeutica
condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata,
cui consegue:
      l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;
      l'inserimento nei prontuari terapeutici
                                                 regionali
termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);
      l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi
dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto
18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR)
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,
n.
60, si
        impegna
                 a
                    mantenere una fornitura
                                               costante
al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
  Validita' del contratto:
      contratto integrativo di ventiquattro mesi che decorrono dal
30
agosto 2022 come da determina AIFA 546/2022 del 3 agosto 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
generale n. 202 del 30 agosto 2022.
```

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 febbraio 2023

Esclusione del medicinale Tocilizumab dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica. (Determina n. 20021/2023). (23A01228) (GU Serie Generale n.54 del 04-03-2023)

IL DIRIGENTE dell'Area pre-autorizzazione

IL DIRIGENTE

dott.ssa

dell'Area pre-autorizzazione

```
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.
300:
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre
                                                     2003,
                                                            n.
269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
326.
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
  Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e
modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;
  Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023,
con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal
gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale
dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle
disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,
con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;
 Vista la determina del sostituto del direttore generale n.
44
dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del
direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la
```

```
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e'
stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della
di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che
rappresentano
una speranza di cura, in attesa della commercializzazione,
particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita'
del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a)
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla
legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco
dei
medicinali erogabili a totale carico del
                                                Servizio
sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS)
dell'AIFA;
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che
ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della
salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;
  Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
legge
   dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga
29
della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 28 febbraio 2023,
in
virtu' del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169;
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito,
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo
alle
misure per il contenimento della
                                       spesa
                                              farmaceutica
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in
particolare,
```

```
l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico
del
Servizio sanitario nazionale per i medicinali
                                                 innovativi la
commercializzazione e' autorizzata in altri
                                                Stati
territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati
sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da
impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
  Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei
medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai
sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato
elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
  Vista la determina AIFA n. 73543 del 16 giugno 2021, pubblicata
in
Gazzetta Ufficiale n.
                       143
                             del
                                   17
                                        giugno
                                                 2021,
riquardante
l'inserimento del medicinale «Tocilizumab» nel suddetto elenco per
trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave
e/o
con livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica;
  Vista la determina AIFA n. 2 del 13 gennaio 2023, pubblicata
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
                                                20 del
gennaio
2023, relativa al regime di rimborsabilita' e prezzo del
medicinale
«RoActemra» contenente tocilizumab, per l'indicazione
terapeutica:
trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19)
adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano
di
ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica;
  Considerato che l'indicazione terapeutica per cui il
medicinale
```

Tocilizumab e' stato inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a

totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n. 648, ai sensi della determina AIFA

n. 73543 del 16 giugno 2021, e' sovrapponibile con l'indicazione

terapeutica autorizzata per lo stesso medicinale con la suddetta

determina AIFA n. 2 del 13 gennaio 2023;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'esclusione del medicinale

Tocilizumab dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del

Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23

dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1

Il medicinale TOCILIZUMAB e' escluso dall'elenco dei medicinali

erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui

alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento dei

pazienti adulti ospedalizzati con COVID-19 grave e/o con livelli

elevati degli indici di infiammazione sistemica.